

# LE INCOMPATIBILITA'

La normativa prevista dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 prevede che in tema di incompatibilità e cumulo di impieghi si applichi a tutti i dipendenti pubblici la disciplina degli artt. 60 e segg. Del testo unico 3/57.

Il pubblico dipendente non può esercitare altra attività lavorativa di natura subordinata o autonoma, se non optando per un rapporto di lavoro a tempo parziale con percentuale non superiore al 50% e con autorizzazione preventiva da parte dell'Amministrazione di appartenenza che deve valutare l'assenza di conflitto di interessi con l'attività istituzionale.

# LE INCOMPATIBILITA'

In tutti gli altri casi, cioè nelle situazioni di part-time ad orario maggiore del 50% ed in quelle di prestazioni lavorative rese a tempo pieno, fatta eccezione per l'attività libero professionale extramuraria purché non esercitata presso strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, il tradizionale dovere di esclusività resta confermato nella sua portata generale e, conseguentemente, qualsiasi incarico conferito al personale dipendente da altri soggetti pubblici o privati richiede obbligatoriamente il rilascio dell'autorizzazione preventiva della Direzione Aziendale cui a tal fine compete di valutare la natura dell'attività, l'insussistenza di conflitto di interessi e la non interferenza con l'attività ordinaria.

# LE INCOMPATIBILITA'

Qualsiasi dipendente (compreso il personale a tempo parziale al 50% e il personale appartenente alla dirigenza medica che abbia optato per l'esercizio della libera professione extra moenia) è soggetto alla disciplina delle autorizzazioni di cui alla normativa sopra citata; pertanto, qualora sia interessato allo svolgimento di attività a favore di altre aziende pubbliche o soggetti privati che rientrino nelle tipologie di seguito indicate a titolo esemplificativo, dovrà richiedere preventiva autorizzazione al Direttore Generale:

# LE INCOMPATIBILITA'

- *arbitrati, collaudi di opere pubbliche;*
- *nomina, in qualità di componente di comitati, consigli di amministrazione, collegi sindacali;*
- *revisore dei conti in enti vari, commissario "ad acta", affidamento della direzione dei lavori;*
- *docenza, consulenze tecniche a favore di enti pubblici o privati, componente di commissioni d'esame o giudicatrici di concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non comprese nel SSN, partecipazione a gruppi di lavoro;*
- *incarichi di studio, ricerca, collaborazione scientifica o culturale presso organismi nazionali o internazionali;*
- *attività di amministratore di condominio (consentita solo quando l'impegno riguarda la cura dei propri interessi);*
- *ogni altro tipo di prestazione professionale non compresa nei compiti e doveri d'ufficio.*

# LE INCOMPATIBILITA'

Per le attività sotto elencate occorre comunicarne l'esercizio e le eventuali variazioni all'Amministrazione di appartenenza:

- *attività rese a titolo gratuito esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;*
  - *attività rese a titolo gratuito che siano espressione di diritti della personalità costituzionalmente garantiti;*
- *attività per le quali sia previsto un compenso, quali collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;*
- *partecipazione a convegni e seminari, incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;*
- *partecipazione, a titolo di semplice socio, in attività societarie;*
- *incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di comando;*
- *incarichi conferiti dalle OO.SS. a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa, non retribuiti;*
- *utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali;*
  - *perizie e consulenze tecniche d'ufficio assegnate dall'Autorità Giudiziaria;*